

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 182

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 105/10

Roma, 13 GEN. 2010

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009.

Luigi Di Maio
Luigi Di Maio

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE

Schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, **recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”**

(Ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008), pubblicata sulla G.U. n. 161 del 14 luglio 2009)

PREMESSA

Con la proposta di decreto legislativo in epigrafe, da adottare ai sensi della delega al Governo di cui all'articolo 15 della L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008), si tratta di apportare numerose e sostanziali modifiche alla legge tuttora vigente sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini (L. n. 164/1992), in particolare per adeguarla alle profonde innovazioni apportate dalla nuova OCM vino (Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio, nonché del relativo regolamento applicativo della Commissione n. 607/2009, in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini).

Ai fini dell'identificazione dei riferimenti normativi che sono alla base della proposta di decreto legislativo in questione, occorre precisare subito che con il Reg. CE n. 491/2009 del 25 maggio 2009 (GUCE n. L 154 del 17.6.2009), recante modifica al Reg. CE n. 1234/007 (relativo all'OCM unica dei mercati agricoli), il citato Regolamento 479/2009 (OCM vino), a decorrere dal 1° agosto 2009, è stato inserito nel predetto reg. CE n. 1234/2007, ovvero nell'ambito dell'OCM unica e, conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto u.s. il Reg. n. 479/2008 è stato abrogato.

Per tale motivo nel testo della proposta si fa riferimento al Reg. CE 1234/2007 del Consiglio.

Con la proposta in questione si stabiliscono, dunque, le “nuove” disposizioni nazionali quadro in materia di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini e si procede all'abrogazione della citata L. n. 164/1992, pur riprendendone alcune impostazioni di fondo connesse ai valori della nostra peculiare tradizione vitivinicola di qualità.

La Legge n. 164/1992, ha infatti contribuito, in 17 anni, in maniera determinante allo sviluppo e al consolidamento del nostro patrimonio nazionale delle produzioni vinicole DOCG, DOC e IGT.

Tuttavia, necessita ormai per il settore un “nuovo strumento normativo organico sulla tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini”, sia per adeguarsi alla nuova OCM (Reg. CE n. 1234/2007), sia per tener conto delle attuali esigenze degli operatori ed alle nuove sfide dei mercati comunitario e internazionale.

La proposta di decreto legislativo costituisce tale “nuovo strumento normativo organico” e, in particolare, persegue i seguenti obiettivi elencati nell'articolo 15 della legge n. 88/2009:

- a) *preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;*
- b) *ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;*

c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;

d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

NEL MERITO DELLA PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO

L'allegata proposta è strutturata in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti nella delega al Governo di cui all'articolo 15 della citata legge Comunitaria 2008.

In particolare, nella proposta, in attuazione al regolamento CE n. 1234/2007 (ex n. 479/2008), sono ripresi i principi fondamentali della nostra consolidata tradizione nazionale sulle DO ed IGT sanciti dalla L. n. 164/1992, che ovviamente non contrastano con lo stesso regolamento, e sono introdotti gli aspetti normativi relativi alle innovazioni apportate dalla nuova OCM, assicurando così la piena integrazione ed armonizzazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale.

~~Preliminarmente all'illustrazione dell'articolato della proposta, è pertanto opportuno evidenziare le principali innovazioni apportate dalla nuova OCM vino in materia di vini DOP e IGP (Reg. CE n. 1234/2007 - ex n. 479/2008 - e Reg. applicativo CE n. 607/2009 della Commissione):~~

1) Definizione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche.

La nuova OCM, pur salvaguardando le specificità del settore vitivinicolo, ha armonizzato il sistema di protezione delle DOP e IGP dei vini con quello degli altri prodotti dell'agroalimentare (Reg. n. 510/2006), sia per le definizioni, sia la relativa protezione comunitaria ed internazionale.

Tuttavia, limitatamente alle definizioni (DOP e IGP), l'innovazione è di carattere formale ed è funzionale al sistema Comunitario di classificazione, ma nella sostanza non è tale da incidere sull'attuale sistema di classificazione nazionale (DOCG, DOC, IGT).

Infatti, proprio per la specificità del settore, la tradizionalità, il rilievo socio-economico e culturale che rivestono le DO e le IG nei principali Paesi europei vitivinicoli, la stessa OCM fa salvo l'uso delle preesistenti menzioni specifiche tradizionali, che per l'Italia sono DOCG e DOC (nell'ambito delle DOP) e IGT (per le IGP). Tali menzioni tradizionali possono infatti essere utilizzate (in etichettatura e presentazione) anche in sostituzione delle relative espressioni comunitarie ed, ovviamente in conformità alle norme degli Stati membri che disciplinano l'uso delle stesse.

In ogni caso l'innovazione esiste e come tale va ripresa nella proposta in questione, sia per aspetti di carattere generale, sia per aspetti particolari (procedura, controllo, ecc.).

2) Protezione comunitaria e relativa procedura di conferimento.

Il sistema cambia profondamente rispetto al preesistente, dove il riconoscimento avveniva in ambito nazionale e soltanto successivamente gli Stati membri comunicavano alla Commissione UE gli elenchi degli ex VQPRD (DOCG e DOC italiane) e IG riconosciuti ai fini della pubblicazione sulla G.U.C.E..

Il sistema della nuova OCM vino è identico a quello previsto per gli altri prodotti DOP e IGP dell'agroalimentare e prevede per il conferimento della protezione (e contestuale approvazione e modifica dei disciplinari) una **preliminare procedura nazionale ed una successiva procedura comunitaria che si conclude con la registrazione.**

La nuova OCM prevede comunque una fase transitoria, che si concluderà il 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande (di riconoscimento o modifica dei disciplinari) presentate entro il 1° agosto 2009 con la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale.

3) Zona di produzione vini IGP.

Mentre finora la normativa Comunitaria non obbligava gli Stati membri a prevedere per i corrispondenti vini IG (IGT italiani) la delimitazione della zona di vinificazione delle uve, con la nuova OCM viene introdotto tale importante elemento, che è da inserire nei relativi disciplinari.

Anche per questo aspetto la nuova OCM prevede una deroga transitoria, che consente l'elaborazione dei vini IGP al di fuori della zona delimitata fino 31 dicembre 2012.

4) Verifica del rispetto del disciplinare - Controlli di filiera sulla produzione dei vini DOP e IGP.

Tali controlli, rispetto alla preesistente normativa Comunitaria e nazionale, vengono estesi anche ai vini IGT, per i quali in particolare sono previsti obbligatoriamente gli esami analitici (anche se con varie modalità: sistematici, a sondaggio, casuali mediante un'analisi del rischio).

Inoltre per i controlli in questione viene mutuato il sistema posto in essere per gli altri prodotti DOP e IGP e pertanto devono essere affidati ad Enti pubblici designati dall'Autorità nazionale competente o ad Organismi terzi.

IN ORDINE ALL'ARTICOLATO DELLA PROPOSTA SI ILLUSTRANO LE PRINCIPALI MODIFICHE E INTEGRAZIONI RISPETTO ALLA LEGGE 164/1992:

CAPO I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

ART. 1 - (Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta)

Sono necessariamente riportate le nuove definizioni di DOP e IGP, in conformità alla normativa comunitaria – Reg. CE n. 1234/2007 (ex n. 479/2008).

Gli altri principi sanciti derivano dalla L. 164/1992.

ART 2 - (Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Viene ripreso quanto sancito dalla L. 164/1992, con un necessario adeguamento all'OCM, in merito alle situazioni eccezionali che possono consentire il riconoscimento di una DOP e IGP per un solo produttore.

ART. 3 - (Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, si è salvaguardato il sistema piramidale di classificazione della L. n. 164/1992. Pertanto viene ribadito che le menzioni specifiche tradizionali italiane "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" (DOCG), "Denominazione di Origine Controllata" (DOC) e "Indicazione Geografica Tipica" (IGT) costituiscono il fulcro della corrispondente classificazione italiana.

Vengono poi introdotte, rispetto alla L. n. 164/1992, le citate menzioni DOCG, DOC, IGT, anche in lingua tedesca, francese e slovena, utilizzabili per le produzioni derivanti dai relativi territori a bilinguismo (Provincia di Bolzano e Valle d'Aosta) o dove la minoranza linguistica è tutelata per legge (alcune province della Regione Friuli Venezia Giulia per lo sloveno).

Inoltre viene espressamente previsto che le menzioni specifiche tradizionali italiane, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

ARTT. 4 - 5 - (Ambiti territoriali) - (Coesistenza di diversi vini DO o IG nell'ambito del medesimo territorio)

Per questi aspetti il quadro normativo rimane quello della L. n. 164.

Viene infatti riaffermato il principio, fortemente radicato nella realtà vitivinicola nazionale, della coesistenza in una stessa area ed in un stesso vigneto di più denominazioni e/o indicazioni. Possibilità peraltro confermata dalla Commissione UE con una specifica dichiarazione al momento del voto del regolamento applicativo n. 607/2009.

ART. 6 - (Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione)

Tale articolo viene integrato, rispetto alla L. n. 164/1992, con la disciplina delle menzioni tradizionali "Superiore" e "passito" o "vino passito", "vino passito liquoroso", nonché con la previsione dell'obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione per i vini DOCG e DOC (quest'ultima previsione nell'interesse dei produttori e soprattutto dei consumatori).

CAPO II

PROTEZIONE COMUNITARIA - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO - REQUISITI FONDAMENTALI E GESTIONE DELLE DOCG, DOC E IGT

ART. 7 - (Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Come evidenziato in premessa, tale aspetto procedurale è del tutto innovativo.

Pertanto, viene disposto che il conferimento della protezione delle DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal Reg. CE n. 1234/2007 (ex n. 479/2008) e dal Reg. CE applicativo n. 607/2009.

In particolare, la procedura nazionale viene stabilita con lo specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni.

Si sottolinea che con detto decreto è stato previsto il rafforzamento del ruolo delle Regioni e province autonome, in quanto le documentate domande sono presentate per il loro tramite, previa una preliminare valutazione dei requisiti da parte delle stesse. Inoltre anche successivamente, in ambito di istruttoria ministeriale, è prevista la collaborazione delle competenti Regioni.

ART. 8 - (Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

Conformemente alla normativa comunitaria, nonché a talune disposizioni già riportate nel decreto procedurale applicativo di cui all'articolo 7, vengono stabiliti i requisiti di base per il riconoscimento delle DOP e IGP, con riferimento alla classificazione qualitativa italiana DOCG, DOC, IGT).

Tali requisiti, peraltro, sono stati ripresi dalla L. n. 164/1992, con alcuni adeguamenti connessi alla riqualificazione delle produzioni in questione.

ART. 9 - (Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche).

In tale articolo sono ripresi i principi già contenuti nella L. n. 164/1992, con taluni adeguamenti connessi alla nuova procedura comunitaria.

CAPO III

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE E GESTIONE SUPERFICI VITATE

ART. 10 - (Disciplinari di produzione)

Tale articolo stabilisce gli elementi obbligatori e facoltativi da prevedere nei disciplinari di produzione, alla luce della normativa comunitaria. Sono stati ripresi dunque gli elementi di base stabiliti dall'art. 35 punto 2 dell'ex Reg. 479/08, consentendo poi la previsione di eventuali regole più dettagliate e/o restrittive nell'ambito degli specifici disciplinari di produzione

ART. 11 - (Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP)

Per tale aspetto si rimanda, per analogia, alla procedura prevista per il riconoscimento di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo.

ART. 12 - (*Schedario viticolo*)

In tale articolo viene proposta, in attuazione dei principi della legge delega, la massima semplificazione degli adempimenti procedurali a carico dei produttori e degli Enti ed Organismi preposti alla Gestione del sistema dei controlli delle DO e IG, al fine di ridurre i relativi costi.

Tale semplificazione prevede la sostituzione degli strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti DO – elenco vigne IGT) con l'unico strumento dello Schedario viticolo (previsto dall'OCM per tutte le superfici vitate), comunque gestito dalle Regioni nell'ambito dei servizi del SIAN, che rende disponibili tutti i dati agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DO e IG.

Pertanto la semplificazione sostanziale sta nel fatto che i produttori non devono più effettuare duplici richieste per l'iscrizione dei vigneti all'Albo, o per effettuare le variazioni, ma vale l'unica iscrizione nello Schedario viticolo (tramite il fascicolo aziendale).

CAPO IV CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ART. 13 - (*Controlli e vigilanza*)

In questo articolo, le cui disposizioni si ripercuotono anche su taluni aspetti degli altri articoli del presente Capo, sono disciplinate le sostanziali innovazioni, introdotte dalla nuova OCM vino, relative alla gestione dei controlli nell'ambito della filiera produttiva, come richiamato in premessa.

Viene infatti definito il nuovo sistema di controllo per i vini DOP e IGP che dovrà essere attuato, in conformità alla nuova OCM vino (articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. n. 1234/2007) da una Autorità competente designata dallo Stato membro o da un Organismo di controllo privato autorizzato, che dovranno rispondere ai requisiti di cui alle norme comunitarie (Reg. 882/2004) ed internazionali EN 45011, al fine di garantire la qualità e la terzietà nell'espletamento dei controlli in questione.

La procedura di controllo si articola in un'attività definita, che prende avvio dalla denuncia di produzione delle uve e del vino per concludersi con la certificazione di idoneità/conformità al disciplinare, che, in particolare per i vini a DO, prevede un certificato analitico chimico fisico ed organolettico e, per i vini IG soltanto un esame analitico.

A differenza di quanto fino ad oggi accaduto, tale procedura viene affidata per la totalità delle sue fasi, ad un unico soggetto, individuato dai produttori della DO e/o IG, e che sarà l'unico titolato all'attività di controllo.

Tale sistema, pur con le dovute differenziazioni legate alla specificità del settore, riprende quanto già applicato alle DOP e IGP dell'agroalimentare italiano.

ART. 14 - (*Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti*)

Anche qui si persegue la massima semplificazione.

Si prevede un'unica denuncia di produzione annuale, contestuale per tutti i prodotti vitivinicoli (DOP – IGP e altri vini), direttamente al SIAN, che analogamente a quanto previsto per l'Albo dei vigneti, rende disponibili i dati produttivi a tutti gli Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo.

Trattasi di importante semplificazione, soprattutto a vantaggio dei produttori, in quanto viene annullata l'attuale duplicazione della denuncia delle uve DO e IGT alle competenti Camere di Commercio.

Per quanto concerne le riclassificazioni e i declassamenti sono riprese le disposizioni della L. n. 164/1992 e dei relativi decreti applicativi, significando che trattasi di disposizioni conformi alla nuova OCM.

ART. 15 - *(Analisi chimico-fisica e organolettica)*

In tale articolo vengono ripresi taluni criteri già sanciti dalla legge n. 164/1992 e dallo specifico decreto 25 luglio 2003, opportunamente adeguati alla nuova OCM, in particolare per quanto concerne l'obbligo dell'esame analitico anche per i vini IGT e gli elementi analitici da determinare in conformità all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009.

In tal senso, per apportare gli aggiornamenti allo specifico decreto 25 luglio 2003, si rimanda ad uno specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, al fine di stabilire le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici ed organolettici per ciascun vino a DOCG o a DOC, per l'espletamento degli esami analitici per i vini IGT, per le operazioni di prelievo dei campioni, per il funzionamento delle commissioni di degustazione, nonché per stabilire i costi e le modalità di pagamento a carico dei produttori, anche per l'operato delle Commissioni di appello.

Vengono comunque prestabiliti i criteri e principi innovativi da stabilire nel decreto applicativo, in conformità alla nuova OCM.

In particolare viene stabilito che la gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione è affidata alla struttura di controllo autorizzata in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011.

Pertanto, rispetto al sistema della L. 164/92, la gestione di tali funzioni non può essere più in capo alle Camere di Commercio, in quanto ciò si configurerebbe come distorsione dei principi sanciti dalla normativa in materia di libera concorrenza.

In tal senso con la formulazione dell'articolo in questione il Governo provvede ad adeguarsi allo specifico rilievo mosso dall'Autorità Antitrust in merito alla scelta del Laboratorio cui affidare l'esame analitico.

Le Camere di Commercio tuttavia possono conservare tale ruolo di gestione degli esami di cui trattasi qualora autorizzate come Organismo di controllo per le specifiche DOP e IGP alle condizioni di cui alle predette norme comunitarie ed internazionali EN 45011. In tale contesto rientrano le Commissioni di degustazione già istituite presso le medesime (vedi comma 3)

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE VINI DOP e IGP

ART. 16 - *(Comitato nazionale vini DOP e IGP)*

In conformità alla legge delega è stato ridefinito e il ruolo del Comitato, in base alle nuove esigenze del settore, al fine di perseguire la massima efficienza e qualificazione dello stesso Comitato, per quanto concerne le sue funzioni consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione delle DO e IG.

Per tali finalità il Comitato che rimane organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispetto a quello attuale previsto dalla L. 164/1992, è stato pressoché dimezzato nel numero di componenti (da 40 a 18), anche per rafforzare la coesione dello stesso, oltretutto per perseguire economia di bilancio.

Il nuovo Comitato vini DOP e IGP vede pertanto ridimensionata la sua connotazione interprofessionale e vede rafforzato il ruolo di Organo tecnico – scientifico – propositivo nelle materie attinenti al settore della viticoltura ed enologia di qualità.

Tale nuova connotazione è peraltro strettamente connessa al nuovo sistema di registrazione e protezione delle DOP e IGP che avviene a livello Comunitario, mediante atto normativo della Commissione e, pertanto, il Comitato non può più avere il ruolo decisionale attualmente previsto dalla L. 164/1992, sulla base del cui parere il Ministero era tenuto a conformarsi nell'emanare i relativi decreti di riconoscimento delle DO e IGT.

Con la nuova OCM, invece, il ruolo del Comitato si estrinseca esclusivamente nell'ambito della procedura preliminare nazionale e, in ogni caso, non può essere un ruolo vincolante, ma solo consultivo e propositivo.

In tal senso sono stati ridotti i componenti della filiera, ma anche quelli di talune istituzioni ed Associazioni che non rivestono più un ruolo primario in materia di tutela delle DOP e IGP.

Inoltre rispetto al precedente Comitato è stato ridotto da 6 a 1 il numero dei componenti in rappresentanza delle regioni e Province autonome. Ciò non per il minore ruolo delle Regioni, ma per il fatto che per le stesse, in qualità di fondamentali Enti territoriali dello Stato, viene rafforzato il ruolo gestionale nel settore ed inoltre rivestono un ruolo rilevante nell'ambito della preliminare procedura nazionale di riconoscimento e modifica dei disciplinari DOP e IGP. Inoltre nelle riunioni dello stesso Comitato partecipa, con diritto di voto, un rappresentante della Regione quando vengono trattate richieste relative alle DOP o IGP del territorio di competenza..

CAPO VI

CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

ART. 17 - *(Consorzi di tutela)*

Vengono ridisegnati i requisiti e le attività dei Consorzi di tutela, integrando la vigente normativa con quanto previsto nel sistema delle DOP e IGP degli altri prodotti dell'agroalimentare, in particolare all'art. 14 della legge 526/99.

Vengono quindi affidate ai Consorzi di tutela attività di tutela, vigilanza, valorizzazione delle DO e IG che, a determinate condizioni, si esplicheranno nei confronti di tutti i rispettivi utilizzatori delle denominazioni stesse.

Tutto ciò fatte salve le specificità del settore vitivinicolo di qualità.

E' stata altresì prevista la figura dell' "agente vigilatore" già contemplato nelle attività dei Consorzi riconosciuti per le attuali DOP e IGP dell'agroalimentare.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA

ART. 18 - (*Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP*)

Per tali aspetti si rimanda necessariamente alla già esaustiva normativa comunitaria, nonché alle specifiche disposizioni nazionali attuative previste con apposito decreto (in fase di adozione ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428).

ART. 19 - (*Recipienti e contrassegno per i vini DOCG e DOC*)

Tale articolo riprende quanto già previsto dalla L. n. 164/1992, con piccoli adeguamenti relativi a taluni riferimenti normativi della nuova OCM.

ART. 20 - (*Impiego delle denominazioni geografiche*)

Ai comma 1 e 2 si riprende quanto già sancito all'articolo 24 della L. 164/1992, con gli opportuni adeguamenti alla nuova OCM, per quanto concerne l'utilizzo delle DOP e IGP, solo a seguito della relativa iscrizione nel registro comunitario.

Al comma 3, in conformità all'art. 56, par. 6 dell'articolo 56 del reg. CE n. 607/2009, si riprende quanto disposto dalla preesistente normativa nazionale (art. 24, comma 3, della L. n. 164/1992), nonché dalla preesistente normativa comunitaria (Reg. CE n. 1493/1999 – All. VII – lett. E, e Reg. CE n. 3201/2002, art. 15, par. 5).

Pertanto si conferma quanto già previsto dalla L. n. 164/1992 sulla minimizzazione dei caratteri, ribadendo che la dimensione dei caratteri in questione (riferiti a denominazioni di origine o indicazioni geografiche, contenuti in veritieri nomi o nell'indirizzo dell'imbottigliatore) "non può superare in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore" e, pertanto, detta dimensione rientra nel limite "non superiore alla metà" previsto al citato art. 56, par. 6, del reg. n. 607/2009.

Si evidenzia inoltre la disposizione di tale comma non amplia l'ambito di applicazione della norma comunitaria, in quanto ai sensi del par. 3 del citato articolo 56, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore possono essere completati da altri termini, in particolare aziendali, alle condizioni stabilite dallo Stato membro. In tale contesto vengono ripresi i termini aziendali già presenti nell'articolo 24 della L. 164/1992.

Al comma 4 vi è l'adeguamento conseguente alla disciplina dei marchi della nuova OCM, per la quale può essere ammessa la coesistenza di marchi precedentemente registrati con le nuove DOP e IGP.

Al comma 6 e 7, quale innovazione, si stabiliscono le condizioni per l'indicazione delle DOP e IGP dei vini nei prodotti trasformati, ivi compreso nell'ambito degli ingredienti.

CAPO VIII

CONCORSI ENOLOGICI

ART. 21 - (Concorsi enologici)

Per tale aspetto, trattandosi di concorsi nazionali, viene direttamente ripreso quanto sancito dalla legge 164/1992. Viene soltanto inserita la nuova possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche senza DOP e IGP, in quanto trattasi comunque di prodotti di alto livello qualitativo e come tali meritevoli di partecipare a competizioni autorizzate ufficialmente dal Ministero.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

In tale Capo, dall'articolo 22 all'articolo 31, conformemente al dettato della legge delega, il sistema sanzionatorio è stato radicalmente rivisto rispetto alla L. 164/1992, tenendo conto dei criteri di efficacia e di applicabilità delle sanzioni, individuando altresì gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

In particolare, il sistema sanzionatorio:

- è stato uniformato a quello degli altri prodotti DOP e IGP;
- individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.- l'organismo preposto ad accertare le violazioni al presente decreto legislativo e ad irrogare le relative sanzioni;
- ribadisce il principio di "afflittività" della sanzione e nel medesimo tempo della sua "proporzionalità" rispetto all'illecito perpetrato;
- a differenza della L. n. 164/1992, interviene su tutte le fasi e su tutti gli aspetti del processo produttivo e del commercio dei prodotti in questione e si applica, oltre che nei confronti dei produttori e di chiunque commetta illeciti o violazioni alle disposizioni del presente decreto, anche nei riguardi degli Organismi di controllo e dei Consorzi di tutela.

ART. 22 - (Produzione)

Sono previste le sanzioni in relazione alle possibili frodi nell'ambito di tutte le fasi produttive, dal produzione delle uve, fino al commercio del vino, tenendo in particolare conto delle mancate o false presentazioni di dichiarazioni produttive obbligatorie.

ART. 23 - (*Designazione e presentazione*)

Questo articolo è di fondamentale importanza, in quanto si vengono a sanzionare tutte le possibili usurpazioni e imitazioni che colpiscono le DOP e IGP, mediante designazioni e presentazioni false ed ingannevoli.

ART. 24 - (*Piano dei controlli*)

Vengono sanzionate le inadempienze e le irregolarità a carico dei produttori che non rispettano le disposizioni dei disciplinari di produzione DOP e IGP, in relazione alle prescrizioni dei relativi piani dei controlli ed ai controlli stessi espletati dal Soggetto autorizzato dal Ministero.

ART. 25 - (*Inadempienze della struttura di controllo*)

Vengono sanzionate le inadempienze delle strutture di controllo autorizzate rispetto alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche.

ART. 26 - (*Tutela dei Consorzi incaricati*)

Vengono sanzionati coloro che utilizzano i nomi delle DOP o IGP in relazione all'uso esclusivo nella ragione sociale del Consorzio di tutela, nonché coloro che non si attengono alle disposizioni impartite dai Consorzi di tutela autorizzati dal Ministero.

ART. 27 - (*Inadempienze dei Consorzi di tutela*)

Sono qui previste sanzioni a carico del Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero.

ART. 28 - (*Concorsi enologici*)

Vengono sanzionati coloro che organizzano concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale.

ART. 29 - (*Competenza*)

Viene individuato nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'Organismo competente ad irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.

ART. 30

Come disposizione particolare viene stabilito che per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTICOLARI E ABROGAZIONE NORME PREESISTENTI

ART. 31 - *(Disposizioni transitorie e particolari)*

Occorre necessariamente stabilire tali disposizioni per consentire di gestire il settore fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali applicativi previsti dal presente decreto legislativo. Si ritengono pertanto applicabili in via transitoria le disposizioni di cui ai decreti attuativi della L. n. 164/1992 che non siano in contrasto con il presente decreto legislativo e con la vigente normativa comunitaria. In particolare:

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della L. n. 164/1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.
2. Il Comitato di cui all'articolo 16 del presente decreto esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 164/1992.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d) del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, sono stabilite le modalità ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli Albi dei vigneti DO e degli Elenchi delle vigne IGT di cui all'articolo 15 della L. n. 164/1992 e successive norme applicative, nonché le modalità per l'adeguamento dei dati contenuti negli archivi preesistenti allo schedario stesso ed al fascicolo aziendale.
5. Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 5, lettera a) si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalità di applicazione dell'art. 17, comma 4, lett. a) ai Consorzi di Tutela incaricati ai sensi dell'art. 14, comma 15, della Legge 526/99.
7. Le disposizioni di cui al Capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

ART. 32 - *(Norme abrogate)*

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 31, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, pubblicato nella GU n. 188 del 15.07.1963, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

2. la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella G.U. n. 47 del 26.2.1992 - Supplemento Ordinario, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

3. il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella GU n. 132 dell'8.6.1994, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni d'origine vini;

4. l'art. 1, comma 1, lett. a) e l'art. 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13.2.2006 - Supplemento Ordinario, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

ART. 33 - (*Clausola di invarianza della spesa*)

L'articolo reca la clausola di invarianza della spesa.

A.I.R.

(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.
11.09.2008, n. 170)

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE, DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, RECANTE LA "TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI" - (Ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Comunitaria 2008),

Referente: Cons. Sergio De Felice, Capo Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tel. 06/46653066.

SEZIONE 1 - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

La vigente norma nazionale in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini è La Legge n. 164/1992. Tale legge ha contribuito, in 17 anni, in maniera determinante allo sviluppo e al consolidamento del nostro patrimonio nazionale delle produzioni vinicole di qualità DOCG, DOC e IGT.

Tale norma nazionale ha costituito fino al 31 luglio 2009 una norma di sussidiarietà alla normativa quadro Comunitaria (Reg. CE n. 1493/1999 e regolamentazione applicativa in materia di vini di qualità). In tale contesto le DO e IG venivano riconosciute a livello nazionale e poi venivano comunicati alla Commissione i relativi elenchi.

~~Con l'entrata in applicazione della nuova OCM vino (Reg. n. 479/2008 - inserito nell'OCM unica - Reg. CE 1234/20074 - dei mercati agricoli a decorrere dal 1° agosto 2009) le regole per la protezione delle DO e IG dei vini sono cambiate profondamente, tant'è che il riconoscimento è previsto a livello Comunitario, analogamente a quanto avviene per gli altri prodotti DOP e IGP dell'agroalimentare.~~

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.*

Per quanto evidenziato alla lett. A) necessita ormai per il settore un "nuovo strumento normativo organico sulla tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini", per adeguarsi alla nuova OCM (Reg. CE n. 1234/2007), ma anche per tener conto delle attuali esigenze degli operatori ed alle nuove sfide dei mercati comunitario e internazionale.

Con il provvedimento in esame si tratta di apportare numerose e sostanziali modifiche alla legge tuttora vigente sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini (L. n. 164/1992), in particolare per adeguarla ed integrarla con le profonde innovazioni apportate dalla nuova OCM vino (Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio, nonché del relativo regolamento applicativo della Commissione n. 607/2009, in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini).

In particolare gli elementi critici della L. n. 164/1992 sono riferiti:

- alla nuova definizione comunitaria delle DOP e IGP;
- alla nuova procedura comunitaria per il conferimento della protezione;
- al nuovo sistema dei controlli;
- alle carenze del sistema sanzionatorio.

C) *Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il provvedimento in esame trova la sua origine nel Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dando attuazione alla apposita delega contenuta all'articolo 15 della L. 7 luglio 2009 n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 2008, ove si stabilisce che *"Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente.*

D) *Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.*

Il provvedimento in esame persegue i seguenti obiettivi elencati nell'articolo 15 della legge n. 88/2009:

a) *preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;*

b) *ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;*

c) *assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;*

d) *perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;*

e) *individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;*

f) *rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.*

Nell'ambito dell'articolato del provvedimento sono previsti gli indicatori e le scadenze, conformemente alla normativa comunitaria, che consentono di verificare da parte degli Organismi preposti (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e competenti Regioni) il raggiungimento dei risultati, in particolare per quanto riguarda il perseguimento della semplificazione degli adempimenti procedurali e dichiarativi a carico dei produttori, mediante l'inserimento di tutti i dati nell'unica banca dati del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

E) *Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.*

Destinatari della presente norma sono tutti coloro che producono e commercializzano vini DOP e IGP e le relative Organizzazioni interprofessionali, quali i Consorzi di Tutela. Sono altresì destinatari i competenti Uffici del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le competenti regioni e Province autonome, nonché gli Organismi di controllo

autorizzati, preposti alla gestione ed ai controlli del sistema produttivo DOP e IGP vini ed alla determinazione della sanzione pecuniaria.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Analisi dell'impatto unitamente a funzionari regionali e dell'Organismo di coordinamento (AGEA) degli organismi pagatori in appositi gruppi di lavoro tecnico

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In caso di non intervento, continua a vigere, per quanto applicabile, la normativa basata sulla legge n. 164/1992, con evidenti lacune, in particolare per il non adeguato sistema sanzionatorio.

SEZIONE 4 - Valutazione di opzioni alternative all'intervento

A parte il non intervento, ritenuto sconsigliabile per i detti motivi, non vi sono opzioni alternative.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'opzione proposta è stata vagliata con gli uffici tecnici regionali e ritenuta particolarmente soddisfacente. Essendo materia di legge, non vi sono opzioni alternative all'intervento con decreto legislativo.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

E' stata effettuata una simulazione processuale con gli organismi tecnici del Ministero che ha dato esiti positivi;

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta risulta conforme al disposto di cui all'art. 15 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008);

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Gli obblighi a carico dei destinatari diretti ed indiretti saranno resi noti all'atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Nessuna comparazione è stata effettuata atteso che l'opzione prescelta è stabilita dalla legge n. 88 del 2009.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Gli effetti dell'intervento previsto saranno valutati al momento dell'applicazione della nuova normativa.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

Si prevedono impatti positivi significativi, in particolare per quanto concerne la scelta da parte dell'interprofessione produttiva degli Organismi di controllo, delle Commissioni di degustazione e del laboratorio di analisi, in quanto tali servizi non sono più affidati ad un unico Soggetto o Ente come avviene con la L. n. 164/1992. Al riguardo con lo schema di decreto legislativo in esame si provvede ad adeguarsi a specifica censura mossa al Governo ed al Parlamento dall'Autorità Antitrust.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A. Responsabili dell'attuazione

Il provvedimento in esame individua nel competente Dipartimento dell'Ispettorato tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'Autorità responsabile dell'irrogazione della sanzione.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il nuovo decreto sarà messo sul sito del Ministero e su quello della Rete Rurale Nazionale. Il Ministero darà informazione dell'intervento tramite un apposito workshop dedicato alle riduzioni e sanzioni nello sviluppo rurale.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

~~Gli Organismi pagatori, attraverso il coordinamento di AGEA, potranno monitorare la situazione degli indebiti percepiti ed analizzarne i trend ai fini della verifica dell'impatto nel medio periodo.~~

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Ove dalle regioni e dagli organismi pagatori venisse evidenziata la necessità di cambiare nuovamente il quadro normativo, si procederà in tale senso.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE, DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, RECANTE LA "TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI" - (Ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Comunitaria 2008),

Referente: Cons. Sergio De Felice, Capo Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tel. 06/46653066.

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

a) *Necessità dell'intervento normativo:*

Il provvedimento in esame trova la sua origine nel Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dando attuazione alla apposita delega contenuta all'articolo 15 della L. 7 luglio 2009 n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 2008, ove si stabilisce che *"Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente.*

Si precisa che con il Reg. CE n. 491/2009 del 25 maggio 2009, recante modifica al Reg. CE n. 1234/007 (relativo all'OCM unica dei mercati agricoli), il citato Regolamento 479/2009 (OCM vino), a decorrere dal 1° agosto 2009, è stato inserito nel predetto reg. CE n. 1234/2007, ovvero nell'ambito dell'OCM unica e, conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto u.s. il Reg. n. 479/2008 è stato abrogato.

Per tale motivo nel testo del provvedimento in esame si fa riferimento al Reg. CE 1234/2007 del Consiglio.

b) *Analisi del quadro normativo:*

Con il provvedimento in esame si stabiliscono le "nuove" disposizioni nazionali quadro in materia di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini, assicurando la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando le specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente.

La proposta di decreto legislativo costituisce pertanto un *"nuovo strumento normativo organico"* e, in particolare, persegue i seguenti obiettivi elencati nell'articolo 15 della legge n. 88/2009:

a) *preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;*

b) *ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;*

c) *assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;*

d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti:

Il provvedimento in esame incide in particolare sulla legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la disciplina delle denominazioni di origine dei vini, che viene sostanzialmente modificata in molte sue parti, tant'è che viene abrogata, unitamente ad altre norme preesistenti o collegate alla stessa, quali:

- il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;
- il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni d'origine vini;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) e l'art. 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

L'intervento è perfettamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

La verifica di coerenza è stata effettuata, unitamente con funzionari regionali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

L'intervento richiesto incide su materia di legge.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

non vengono introdotte nuove definizioni normative

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:

La verifica è stata positivamente effettuata

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

l'intervento normativo si risolve in una novella legislativa del comma 1 art. 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

il testo non introduce norme con tale tipo di effetti

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

Da quel che risulta, non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga.

4. Compatibilità finanziaria

Conformemente al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge delega n. 88/2009, con l'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, bensì, allorché saranno a regime tutte le disposizioni del decreto, si verificherà:

- una sostanziale riduzione dei costi per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, posto che si è dimezzato il numero dei componenti, ai quali spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
- una sicura ulteriore riduzione degli oneri a carico di tutta la Pubblica Amministrazione, a seguito della corposa semplificazione che si persegue in merito agli adempimenti relativi alla gestione generale dei dati dichiarativi e dei controlli cui sono in particolare preposti le competenti Regioni, l'AGEA e il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

RELAZIONE TECNICA

Conformemente al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge delega n. 88/2009, con l'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, bensì, allorché saranno a regime tutte le disposizioni del decreto, si stima che si verificherà:

- una sostanziale riduzione dei costi per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 posto che si è dimezzato il numero dei componenti, ai quali spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, **senza oneri aggiuntivi a carico del Mipaaf.** Infine si sottolinea che, a regime, verranno ridotte le riunioni del Comitato rispetto alla situazione attuale che riflette l'enorme carico di lavoro conseguente alla gestione della fase transitoria tra i due regimi.
- una sicura ulteriore riduzione degli oneri a carico di tutta la Pubblica Amministrazione, a seguito della corposa semplificazione che si persegue in merito agli adempimenti relativi alla gestione generale dei dati dichiarativi e dei controlli cui sono in particolare preposti le competenti Regioni, l'AGEA e il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
- anche il sistema dei controlli e vigilanza di cui all'articolo 13, in relazione alle competenze della Pubblica Amministrazione, avverrà nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 15, comma 2, della L. n. 88/2009. Pertanto per le attività di cui trattasi, che peraltro già svolgono i competenti Uffici del Ministero e delle Regioni sulla base della vigente normativa, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- **la spesa derivante dall'utilizzo degli esperti di cui all'articolo 16, comma 2, rientra nei limiti complessivi di spesa previsti dalla normativa vigente.**

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

16/11/09
M. 17.09

17

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conti's

15 DIC. 2009



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Prot. N. 127065
Rif. Prot. Entrata N. 127057
Allegati: 1
Risposta a nota del:

h82
|

Pocon/56

15 DIC. 2009

Roma,

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo – Economia
S E D E

e, p.c.: All'Ufficio legislativo – Finanze
S E D E

OGGETTO: DPR . Schema di decreto legislativo recante la “ Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto pervenuto per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento Affari giuridici e legislativi, ai fini della bollinatura.

Al riguardo, nel rappresentare che non si hanno osservazioni da formulare, si segnala tuttavia un errore materiale nella allegata relazione tecnica, allorquando nell'ultimo capoverso si indica erroneamente il comma 2 e non il comma 4 dell' articolo 16, si restituisce, comunque, bollinato il testo in parola, unitamente alla relazione tecnica verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo Economia
15 DIC. 2009
Prct. n. 17876

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantini



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio Politiche agricole e forestali

Codice sito n. 4.18/2009/122

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0005669 P-2.17.4.18
del 17/12/2009



4418283

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
ROMA

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
ROMA

Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Gabinetto
ROMA

Al Ministero della giustizia
Gabinetto
ROMA

Alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO
Via Parigi, 11
ROMA

Oggetto: Parere sullo schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale del parere sullo schema di decreto legislativo di cui all'oggetto, reso in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 dicembre 2009.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
21 DIC. 2009
9511

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi

Colonna

Schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, recante la **“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Comunitaria 2008), in particolare l'articolo 15;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTA la Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ed, in particolare, l'articolo 10;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del _____;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

CAPO I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

ART. 1

(Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta)

1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall'articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1234/2007.
2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di fantasia provenienti dall'uva", qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.

ART 2

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria.
2. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

ART. 3

(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:
 - a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
 - b) denominazioni di origine controllata (DOC).

2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea.

Le menzioni "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" e "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Le menzioni "Appellation d'origine contrôlée" e "Appellation d'origine contrôlée et garantie" possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese.

Le menzioni "kontrolirano poreklo» e "kontrolirano in garantirano poreklo" possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia.

3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).

L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunità Europea.

La menzione "Vin de pays" può essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione "Landwein" per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione "deželna označa" per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

ART. 4 (Ambiti territoriali)

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP.
4. La possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici

aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.

5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'art. 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.

7 Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservata ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell'area interessata.

ART. 5

(Coesistenza di una o più DO o IG nell'ambito del medesimo territorio)

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.
2. E' consentito che più DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. E' altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:
 - a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
 - b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

ART. 6

(Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione)

1. La specificazione "classico" è riservata ai vini non spumanti DOCG o DOC della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con Decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.
2. La menzione "riserva" è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:

- due anni per i vini rossi;
- un anno per i vini bianchi;
- un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);
- due anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia

In caso di taglio tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione "riserva" è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.

3. La menzione "superiore" è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento;
 - a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol.;
 - b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol..

La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione novello.

4. La menzione "novello" è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
5. Le menzioni "passito" o "vino passito", "vino passito liquoroso" sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i "vini da uve stramature" e "vini da uve passite", ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.
6. La menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.
7. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.
8. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
9. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nei precedenti commi.

CAPO II

PROTEZIONE COMUNITARIA - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO - REQUISITI FONDAMENTALI E GESTIONE DELLE DOP E IGP

ART. 7

(Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della

procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal Reg. CE n. 1234/07 e dal Reg. CE applicativo n. 607/2009.

2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 8

(Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservata ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni, e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'Art. 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservata ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DOCG, DOC ed IGT non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane od asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà in osservazione.

ART. 9

(Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).

1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere riscritte.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118-novodecies del Reg. Ce 1234/07 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20% per le DOC, al 10% per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione è fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.
3. Nei casi previsti dal punto 2, lo Stato membro potrà presentare alla Commissione Europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 28 del reg. CE n. 607/09 e in conformità alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, comma 2.

CAPO III

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE GESTIONE SUPERFICI VITATE

ART. 10

(Disciplinari di produzione)

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, devono essere stabiliti:
 - a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
 - b) la delimitazione della zona di produzione;
 - c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
 - d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente.

Fatte salve disposizioni più restrittive, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti è aumentativa di tale resa.

E' consentito un esubero di produzione fino al 20% della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 14, comma 3. Superata la percentuale del 20%, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela di cui all'art. 17 e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20% le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento

regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;

- e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima del 1% da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;
 - f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOP è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
 - g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:
- a) l'irrigazione di soccorso;
 - b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria;
 - c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
 - d) l'imbottigliamento in zona delimitata;
 - e) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lett. d), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, alle seguenti condizioni:
- a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lett. b);
 - b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66% della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
 - c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale vini DOP e IGP – allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;

d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) .

4. Quanto previsto al comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.

ART. 11

(Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP)

1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 118-octodecies del Reg. CE n. 1234/2007, dal Reg. CE n. 607/2009 e dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2.

ART. 12

(Schedario viticolo)

1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente dichiarati a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale.

~~2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 è gestito dalle Regioni e Province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del DPR n. 503/99, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 marzo 2008. Le Regioni e le Province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.~~

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto è stabilito l'adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.

CAPO IV

CONTROLLO DELLE DOP E DELLE IGP

ART. 13

(Controlli e vigilanza)

1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui ai citati articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione costituito pariteticamente da 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3 del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e 1 rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, e da altrettanti rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il gruppo è presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale competente del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorità di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere la valutazione della conformità alla norma europea EN 45011.
3. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta norma europea EN 45011.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
 - b) violazione della normativa comunitaria in materia;
 - c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
6. Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato "Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo".
8. La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di Consorzi la scelta è effettuata dai produttori, singoli o associati che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, segnalano al Ministero le strutture di controllo individuandole tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7.
10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato Reg. (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.
11. Al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma 10 trasmettono al Ministero:

- a) il piano di controllo;
 - b) il tariffario;
 - c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula;
 - d) l'elenco dei membri del Comitato di certificazione con i relativi curricula.
12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello schedario viticolo di cui all'art. 12, dovranno notificarsi all'autorità pubblica designata o all'organismo di controllo privato autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo. La struttura di controllo terrà un apposito elenco dei soggetti iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN.
 13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
 14. La gestione delle richieste, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all'articolo 19 per le produzioni DOCG e DOC è attribuita al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
 15. Gli Enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito, in formato elettronico.
 16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all'attività di controllo della specifica DO o IG, che sono resi disponibili, per quanto di competenza, alle Regioni o Province autonome, agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed alla vigilanza delle rispettive DO o IG, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17.
 17. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono determinate le modalità di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'art. 3."
 18. **Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

ART. 14

(Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti)

1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal Reg. CE n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle Regioni o Province autonome ed agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.

2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 3, sono determinati i criteri per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.
3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
4. E' consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:
 - a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
 - b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
 - c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.
5. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 4 del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all'ente di controllo autorizzato.
6. ~~Il prodotto già certificato con la DO o IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici oppure può esserlo per scelta del produttore e/o detentore. Per tali fini il~~ soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale comunicazione all'Organismo di controllo autorizzato indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato Organismo un certificato di analisi chimica ed organolettica rilasciato da un laboratorio autorizzato attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell'intera partita. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
7. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'art. 15.
9. Le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.
10. Le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di

categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

11. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto.

ART. 15

(Analisi chimico-fisica e organolettica)

1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico - fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per 180 giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.,
3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio e comunque indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
4. Presso il Comitato di cui all'articolo 16 sono istituite le Commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità per:
 - a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;
 - b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT, nonché per le operazioni di prelievo dei campioni. In particolare, con tale decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.
6. I costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

CAPO V

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP

ART. 16

(Comitato nazionale vini DOP ed IGP)

1. Il Comitato nazionale vini DOP ed IGP è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:
 - a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;
 - c) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualità di coordinatore delle regioni e delle province autonome;
 - d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
 - e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
 - f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;
 - g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;
 - h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
 - i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
 - j) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.

3. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della Regione interessata, nonché un rappresentante del Consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 17 senza diritto di voto.

4. In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.

5. Il Presidente ed i componenti del Comitato durano in carica **tre anni** e possono essere riconfermati per non più di due volte.

6. Il Comitato:

- a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
- b) collabora con i competenti Organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.

7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.

CAPO VI

CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

ART. 17

(ConSORZI di tutela)

1. Per ciascuna Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Consorzio di tutela. Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:
 - a) ~~avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;~~
 - b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
 - c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle Denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
 - d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. E' consentita la costituzione di Consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al precedente comma 1 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:
 - a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi del precedente art. 13, di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni;

- b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sarà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Il Consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi del precedente art. 13, la rappresentatività nella compagine sociale del Consorzio di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni.
Il Consorzio così autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:

- a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
- c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
- ~~d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.~~

Le attività di cui alla lettera d) del presente comma sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

L'attività di vigilanza di cui alla lettera d) del presente comma è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai Consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i Consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

Il Consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza.

I costi derivanti dalle attività di cui al presente comma sono a carico di tutti i soci del Consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al Consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti con Regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. I Consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dal MIPAAF.

6. Il Consorzio riconosciuto ai sensi del precedente comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al Consorzio.
7. E' fatta salva la possibilità per i Consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello Statuto.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo.
9. I Consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle competenze loro assegnate ai sensi della legge n. 164 del 1992 e DM n. 256 del 1997 devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 8, continuando nelle more a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni Ministeriali.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA

ART. 18

(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP)

1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni nazionali attuative.

ART. 19

(Recipienti e contrassegno per i vini DOP)

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. La chiusura con tappo "a fungo", trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. Sono altresì fatte salve le deroghe previste dall'art. 69, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009 e dalla normativa nazionale per consentire l'uso del tappo "a fungo" per altri prodotti.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione.

4. Il contrassegno di cui al comma 3 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, è consentito l'utilizzo del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle Finanze e le Regioni e Province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.

ART. 20

(Impiego delle denominazioni geografiche)

1. Dalla data di iscrizione nel "Registro comunitario delle DOP e IGP", le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.
2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Ai sensi del Reg. CE 607/2009, art. 56, non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3.
5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
6. E' consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento in prodotti composti elaborati o trasformati ad una denominazione di origine protetta o ad una indicazione geografica protetta quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del presente decreto. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al precedente comma qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

CAPO VIII

CONCORSI ENOLOGICI

ART. 21

(Concorsi enologici)

1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di Concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

CAPO IX DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 22 (Produzione)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura "denominazioni protette" o "denominazioni di origine", che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. ~~In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i più diffusi nella Regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.~~
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila;
3. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro mille.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiara un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro cinquemila. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremila. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i 10 giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecento ad euro mille. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i 30 giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro millecinquecento.

6. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola si riscontrano irregolarità concernenti sia vini e prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazione geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

ART. 23

(Designazione e presentazione)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centomila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento ad euro novemilacinquecento.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
4. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo 20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini "cantina", "fattoria" e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la violazione.
9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art. 20 del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

ART. 24
(Piano dei controlli)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. La sanzione di cui al comma precedente non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente Capo.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo, ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica da parte degli incaricati della struttura di controllo, qualora non ottemperi – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro mille.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'Ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto; è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
5. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

ART. 25
(Inadempienze della struttura di controllo)

1. Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma precedente che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso, e' sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila ad euro sessantamila.

ART. 26
(Tutela dei Consorzi incaricati)

1. L'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.

2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela medesimo ovvero del Mipaaf in assenza di Consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimila.

ART. 27

(Inadempienze dei Consorzi di tutela)

1. Al Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi — entro il termine di 15 giorni — alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

Il Consorzio che, nell'espletamento delle sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

- a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;
- b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio,

è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila ad euro sessantamila.

ART. 28

(Concorsi enologici)

1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 21 e successive disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro ventimila.

ART. 29

(Competenza)

1. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente decreto è attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. Le somme dovute per le sanzioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

ART. 30

1. Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTICOLARI E ABROGAZIONE NORME PREESISTENTI

ART. 31

(Disposizioni transitorie e particolari)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.
2. Il Comitato di cui all'articolo 16 del presente decreto esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d) del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabilite le modalità ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli Albi dei vigneti DO e degli Elenchi delle vigne IGT di cui all'articolo 15 della legge n. 164 del 1992 e successive norme applicative, nonché i criteri e le modalità per l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale.
5. Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4, lettera a) si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526 del 1999.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalità di applicazione dell'art. 17, comma 4, lett. a) ai Consorzi di Tutela incaricati ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.
7. Le disposizioni di cui al Capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 32

(Norme abrogate)

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 31, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

- a) il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, pubblicato nella GU n. 188 del 15.07.1963, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

- ii. la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella G.U. n. 47 del 26.2.1992 - Supplemento Ordinario, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
- iii. il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella GU n. 132 dell'8.6.1994, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni d'origine vini;
- iv. l'art. 1, comma 1, lett. a) e l'art. 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13.3.2006 - Supplemento Ordinario, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

ART.33
(Clausola di invarianza)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *244/8* del 17 dicembre 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 17 dicembre 2009:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, che all'articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 che, all'articolo 15, comma 1, delega il Governo ad adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, su proposta del Ministro delle politiche europee, del Ministro politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della Giustizia, pervenuto dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del previsto parere da rendere in sede di Conferenza Stato-Regioni, con nota protocollo DAGL n. 9200 - 50160/10.3.74 del 14 dicembre 2009 ed inviato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n. 5527;

VISTO il testo che stabilisce le nuove disposizioni nazionali quadro in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, assicurando la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino (OCM vino) e la normativa nazionale, apportando le specifiche modifiche ed integrazioni alla normativa vigente a seguito delle novità intervenute con il richiamato Regolamento comunitario (CE) n. 479/2008;

CONSIDERATO che l'incontro tecnico del giorno 16 dicembre 2009, si è basato sull'analisi del testo completo delle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, contenute nella nota n. 127065 del Dipartimento delle Ragioneria generale dello Stato, inviato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome con nota protocollo 5647;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica conclusa nella medesima giornata del 16 dicembre 2009 con un avviso favorevole al testo del provvedimento con modifiche proposte da parte regionale ed accolte tecnicamente dai rappresentanti ministeriali unitamente alla richiesta dell'istituzione di un gruppo di lavoro misto Ministero/Regioni, che operi in accordo con la filiera e con i diversi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

soggetti interessati, cui affidare il compito di esaminare e valutare gli attuali adempimenti e di individuarne possibili razionalizzazioni e semplificazioni, sia in riferimento alle attività delle strutture preposte alla gestione amministrativa – tra cui Regioni/AGEA/Camere di Commercio – sia in riferimento alle strutture di controllo;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato il loro avviso favorevole al provvedimento nella formulazione con le modifiche di cui alla citata sede tecnica del 16 dicembre del corrente anno e contenute in un documento consegnato in seduta, comprensivo della reiterazione della richiesta già avanzata ed accolta in sede tecnica, come sopra riportato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, condizionato all'accoglimento da parte del Governo, nelle sedi opportune, degli emendamenti contenuti nel testo di cui al documento consegnato in seduta ivi allegato, parte integrante del presente atto (All. 1).

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

Schema di decreto legislativo, recante la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Comunitaria 2008), in particolare l'articolo 15;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTA la Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ed, in particolare, l'articolo 10;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del _____;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo



CAPO I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

ART. 1

(Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta)

1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall'articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1234/2007.
2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di fantasia provenienti dall'uva", qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.

ART 2

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria.
2. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti simili o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

ART. 3

(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:
 - a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
 - b) denominazioni di origine controllata (DOC).



2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea.

Le menzioni "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" e "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Le menzioni "Appellation d'origine contrôlée" e "Appellation d'origine contrôlée et garantie" possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese.

Le menzioni "kontrolirano poreklo" e "kontrolirano in garantirano poreklo" possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia.

3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).

L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunità Europea.

La menzione "Vin de pays" può essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione "Landwein" per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione "deželna oznaka" per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

ART. 4

(Ambiti territoriali)

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP.
4. La possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia **ovviamente**



separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.

5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'art. 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.

ART. 5

(Coesistenza di una o più DO o IG nell'ambito del medesimo territorio)

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.
2. E' consentito che più DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. E' altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:
 - a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
 - b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

ART. 6

(Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione)

1. La specificazione "classico" è riservata ai ~~per i~~ vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione "storico" per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con Decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.
2. La menzione "riserva" è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
 - due anni per i vini rossi;
 - un anno per i vini bianchi;
 - un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);
 - due *tre* anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia



In caso di taglio tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione "riserva" è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.

3. La menzione "superiore" è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, **nonché**:
 - a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol.;
 - b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol..

La menzione "superiore" non può essere abbinata *né* alla menzione novello, *né alla menzione riserva, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.*

4. La menzione "novello" è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
5. Le menzioni "passito" o "vino passito", "~~vino passito liquoroso~~" sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i "vini da uve stramature" e i "vini da uve passite", ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. **La menzione "vino passito liquoroso" è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.**
6. La menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente *e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.*
7. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.
8. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
9. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nei precedenti commi.

CAPO II

PROTEZIONE COMUNITARIA - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO - REQUISITI FONDAMENTALI E GESTIONE DELLE DOP E IGP

ART. 7

(Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal Reg. CE n. 1234/06 e dal Reg. CE applicativo n. 607/2009.



2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 8

(Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni, e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'Art. 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DOCG, DOC ed IGT non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà in osservazione.

ART. 9

(Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).

1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reinscritte.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118-novodecies del Reg. Ce 1234/07 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando:



denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20% per le DOC, al 10% per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione è fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.

3. Nei casi previsti dal punto 2, lo Stato membro potrà presentare alla Commissione Europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 28 del reg. CE n. 607/09 e in conformità alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, comma 2.

CAPO III

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE GESTIONE SUPERFICI VITATE

ART. 10

(Disciplinari di produzione)

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, devono essere stabiliti:

- a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
- b) la delimitazione della zona di produzione;
- c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
- d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente.

Fatte salve disposizioni più restrittive *previste dai disciplinari*, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti è aumentativa di tale resa. ***In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le Regioni o Province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso.***

Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, è consentito un esubero di produzione fino al 20% della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 14, comma 3. Superata la percentuale del 20%, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela di cui all'art. 17 e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20% le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare, alla produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. In annate regioni, su proposta *sentiti* i Consorzi e le Organizzazioni professionali di categoria, in annate



climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;

- e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima del 1% da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;
- f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
- g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;

gg) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118 quater par. 2, lett. g) del regolamento CE n. 1234/2007.

2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:

- a) l'irrigazione di soccorso;
- b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria;
- c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
- d) l'imbottigliamento in zona delimitata;
- e) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.

3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lett. d), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, alle seguenti condizioni:

- a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lett. b);
- b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66% della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
- c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona



delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale vini DOP e IGP – allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;

- d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) .
4. Quanto previsto al comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.

ART. 11

(Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP)

1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 118-octodecies del Reg. CE n. 1234/2007, dal Reg. CE n. 607/2009 e dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2.

ART. 12

(Schedario viticolo)


1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente ~~dichiarati~~ **iscritti** a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale.
2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 è gestito dalle Regioni e Province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del DPR n. 503/99, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 marzo 2008. Le Regioni e le Province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri *per* la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto è stabilito l'adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.

CAPO IV

CONTROLLO DELLE DOP E DELLE IGP

ART. 13

(Controlli e vigilanza)



1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui ai citati articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione costituito pariteticamente da 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3 del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e 1 rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, e da altrettanti rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il gruppo è presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale competente del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorità di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere la valutazione della conformità alla norma europea EN 45011.
3. A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta norma europea EN 45011.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
 - b) violazione della normativa comunitaria in materia;
 - c) mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
6. Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo che soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato "Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo".
8. La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di Consorzi la scelta è effettuata dai produttori, singoli o associati che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, segnalano al Ministero le strutture di controllo individuandole tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7.
10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato Reg. (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.
11. Al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma 10 trasmettono al Ministero:



- a) il piano di controllo;
 - b) il tariffario;
 - c) l'elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula;
 - d) l'elenco dei membri del Comitato di certificazione con i relativi curricula.
12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello schedario viticolo di cui all'art. 12, dovranno notificarsi all'autorità pubblica designata o all'organismo di controllo privato autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo. La struttura di controllo terrà un apposito elenco dei soggetti iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN.
13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, *in maniera coordinata*, dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
14. La gestione delle richieste, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all'articolo 19 per le produzioni DOCG e DOC è attribuita al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
15. Gli Enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito, in formato elettronico.
16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire nel SIAN con cadenza mensile i dati relativi all'attività di controllo della specifica DO o IG, che sono resi disponibili, per quanto di competenza, alle Regioni o Province autonome, agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed alla vigilanza delle rispettive DO o IG, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17.
17. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono determinate le modalità di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, *la gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle modalità applicative di cui al comma 10*, nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all'art. 3."—
- 18. Per quanto di competenza della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

ART. 14

(Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti)

1. La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal Reg. CE n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle Regioni o Province autonome ed agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.



2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 3, sono determinati i criteri per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.
3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
4. E' consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. E' inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:
 - a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
 - b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
 - c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.
5. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 4 del prodotto atto a divenire DO o IG, che deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all'ente di controllo autorizzato.
6. Il prodotto già certificato con la DO o IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure può esserlo per scelta del produttore e/o detentore. Per tali fini il soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale comunicazione all'Organismo di controllo autorizzato indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici, deve essere inviato al citato Organismo un certificato di analisi chimica ed organolettica rilasciato da un laboratorio autorizzato attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell'intera partita. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
7. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
8. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'art. 15.
- 8 *bis.* ***Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 607/2009, il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime.***
9. Le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.



10. Le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.
11. Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto.

ART. 15

(Analisi chimico-fisica e organolettica)


1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico - fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per 180 giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.
2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.,
3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio, e comunque indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
4. Presso il Comitato di cui all'articolo 16 sono istituite le Commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità per:
 - a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;
 - b) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT,nonché per le operazioni di prelievo dei campioni. In particolare, con tale decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.
6. I costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

CAPO V

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP

ART. 16

(Comitato nazionale vini DOP ed IGP)



1. Il Comitato nazionale vini DOP ed IGP è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:
 - a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;
 - c) ~~un~~ *due* membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualità di coordinatori delle regioni e delle province autonome;
 - d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
 - e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
 - f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;
 - g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;
 - h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
 - i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
 - j) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.
3. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della Regione interessata, nonché un rappresentante del Consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 17 senza diritto di voto.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.
5. Il Presidente ed i componenti del Comitato durano in carica **tre anni** e possono essere riconfermati per non più di due volte.
6. Il Comitato:
 - a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
 - b) collabora con i competenti Organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.



7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nominati con decreto ministeriale.

CAPO VI

CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

ART. 17

(ConSORZI di tutela)

1. Per ciascuna Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Consorzio di tutela. Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:
- a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;
 - b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
 - c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle Denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; *collaborare altresì con le Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;*
 - d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari *e in raccordo con le Regioni e Province autonome.*
2. E' consentita la costituzione di Consorzi di tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al precedente comma 1 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:
- a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi del precedente art. 13, di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni;
 - b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sarà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

4. Il Consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi del precedente art. 13, la rappresentatività nella compagine sociale del Consorzio di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni. Il Consorzio così autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;

d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.

Le attività di cui alla lettera d) del presente comma sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari *e in raccordo con le Regioni e Province autonome.*

L'attività di vigilanza di cui alla lettera d) del presente comma è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai Consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i Consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

Il Consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza.

I costi derivanti dalle attività di cui al presente comma sono a carico di tutti i soci del Consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al Consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti con Regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. I Consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dal MIPAAF.

6. Il Consorzio riconosciuto ai sensi del precedente comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero la logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP.



attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al Consorzio, *in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile*.

7. E' fatta salva la possibilità per i Consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello Statuto.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, *sentite le Regioni e Province autonome*, da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo.
9. I Consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle competenze loro assegnate ai sensi della legge n. 164 del 1992 e DM n. 256 del 1997 devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 8, continuando nelle more a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni Ministeriali. *Con il decreto di cui al comma 8 saranno stabilite le disposizioni per consentire il predetto adeguamento, nonché per l'eventuale conferma dell'incarico ai Consorzi di tutela delle sottozone di vini DOP.*

CAPO VII

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA

ART. 18

(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP)

1. Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni nazionali attuative.

ART. 19

(Recipienti e contrassegno per i vini DOP)

1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. La chiusura con tappo "a fungo", trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. Sono altresì fatte salve le deroghe previste dall'art. 69, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009 e dalla normativa nazionale per consentire l'uso del tappo "a fungo" per altri prodotti.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione.
4. Il contrassegno di cui al comma 3 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, è consentito l'utilizzo del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.



4 bis. I consorzi di tutela, di cui all'art. 17, oppure in loro assenza le Regioni e Province autonome competenti, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell'economia e delle Finanze e le Regioni e Province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni.

ART. 20

(Impiego delle denominazioni geografiche)

1. Dalla data di iscrizione nel "Registro comunitario delle DOP e IGP", le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.
2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Ai sensi del Reg. CE 607/2009, art. 56, non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3.
5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
6. E' consentito l'utilizzò nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento **di una DOP o IGP** in prodotti composti, elaborati o trasformati **a partire dal relativo vino DOP o IGP, purchè** gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del presente decreto. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al precedente comma qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

CAPO VIII CONCORSI ENOLOGICI

ART. 21

(Concorsi enologici)



1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di Concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

CAPO IX DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 22 (Produzione)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura "denominazioni protette" o "denominazioni di origine", che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i più diffusi nella Regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denominazione d'origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila;
3. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro mille.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiara un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro cinquemila. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremila. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i 10 giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecento ad euro mille. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i 30 giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro millecinquecento.
6. Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola si riscontrano irregolarità concernenti sia vini e prodotti a monte del vino a denominazione d'origine e/o a indicazioni



geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.


ART. 23

(Designazione e presentazione)

1. **Salva l'applicazione delle norme penali vigenti**, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è **soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centomila**.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ~~millesettecento~~ **diecimila** ad euro ~~novemilacinquecento~~ **cinquantamila**.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
4. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'articolo 20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini "cantina", "fattoria" e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
7. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso a determinare la violazione.
9. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art. 20 del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ~~trentamila~~ ad euro ventimila.

ART. 24

(Piano dei controlli)



1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. La sanzione di cui al comma precedente non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente Capo.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo, ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica da parte degli incaricati della struttura di controllo, qualora non ottemperi – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro mille.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'Ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
5. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

ART. 25

(Inadempienze della struttura di controllo)

1. Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma precedente che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso, è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila ad euro sessantamila.

ART. 26

(Tutela dei Consorzi incaricati)

1. L'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza



ART. 30

1. Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PARTICOLARI E ABROGAZIONE NORME PREESISTENTI

ART. 31

(Disposizioni transitorie e particolari)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.
2. Il Comitato di cui all'articolo 16 del presente decreto esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 164 del 1992.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d) del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabilite le modalità ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli Albi dei vigneti DO e degli Elenchi delle vigne IGT di cui all'articolo 15 della legge n. 164 del 1992 e successive norme applicative, nonché i criteri e le modalità per l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale.
5. Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4, lettera a) si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526 del 1999.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalità di applicazione dell'art. 17, comma 4, lett. a) ai Consorzi di Tutela incaricati ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999.
7. Le disposizioni di cui al Capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 32

(Norme abrogate)

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 31, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
 - a) il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, pubblicato nella GU n. 188 del 15.07.1963, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;
 - b) la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella G.U. n. 47 del 26.2.1992 - Supplemento Ordinario, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;



- c) il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella GU n. 132 dell'8.6.1994, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni d'origine vini;
- d) l'art. 1, comma 1, lett. a) e l'art. 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13.3.2006 - Supplemento Ordinario, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.





*Carsequato nella
sedute del 17
dicembre 2009
BE*

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/112/CSR/C10**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA
TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE DEI VINI**

Punto 23 – Elenco B) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di cui si tratta condizionato all'accoglimento degli emendamenti concordati con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in sede di istruttoria tecnica, evidenziati in grassetto nel testo allegato al presente documento.

La Conferenza chiede, inoltre, l'apertura di un tavolo di lavoro Ministero/Regioni che operi in raccordo con la filiera e con i diversi soggetti interessati, con il compito di esaminare e valutare gli attuali adempimenti e individuare possibili razionalizzazioni e semplificazioni, sia in riferimento agli adempimenti delle strutture preposte alla gestione amministrativa (Regioni/AGEA/Camere di Commercio ecc.) sia in riferimento alle strutture di controllo).

Roma, 17 dicembre 2009

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO E LE PROVINCE AUTONOME
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Fogli n. 27
Roma, 17 DIC. 2009
IL FUNZIONARIO